

Legge federale sulla protezione civile : 23 marzo 1962

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **35 (1963)**

Heft 4

PDF erstellt am: **05.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-245729>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

LEGGE FEDERALE SULLA PROTEZIONE CIVILE

23 marzo 1962

L'ASSEMBLEA FEDERALE visti gli articoli 22 bis, 42 ter e 64 bis della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 ottobre 1961

decreta:

CAPO PRIMO : IN GENERALE

Art. 1

1. Scopo

1 La protezione civile è parte della difesa nazionale.

2 La protezione civile ha il compito di proteggere, di salvare e di soccorrere le persone e di proteggere i beni mediante misure destinate a evitare o ad attenuare le conseguenze delle azioni belliche. Essa non ha compiti di combattimento.

Art. 2

2. Misure

La protezione civile comprende soprattutto:

1. l'istruzione della popolazione sui pericoli e le possibilità di protezione;
2. misure di protezione e di salvataggio, come:
 - a. l'allarme;
 - b. l'oscuramento;
 - c. la protezione e la lotta antincendi;
 - d. il salvataggio di persone e di cose;
 - e. le misure contro gli effetti delle armi atomiche, biologiche e chimiche;
 - f. la protezione contro le inondazioni;
 - g. lo sfollamento;
 - h. il mantenimento in attività di stabilimenti;
 - i. la protezione dei beni d'importanza vitale o culturale;
3. misure di soccorso come:
 - a. la cura dei feriti, degli infermi e degli ammalati;
 - b. l'aiuto ai senzatetto e alle persone bisognose.

Art. 3

3. Mezzi

Le misure sono eseguite, in particolare, coi seguenti mezzi:

1. organi della protezione civile;
2. impianti e dispositivi degli organi di protezione locali e di protezione degli stabilimenti;
3. l'aiuto vicinale e regionale;
4. i rifugi e gli impianti per la popolazione.

Art. 4

4. Mobilitazione

1 La mobilitazione generale vale come ordine di mobilitazione degli organi della protezione civile.

2 Il consiglio federale può, inoltre, mobilitarli:

- a. in caso di mobilitazione parziale;
- b. se truppe sono altrimenti mobilitate per servizio attivo.

- 3 I Cantoni possono mobilitarli, in ogni tempo:
- a. per il soccorso vicinale o regionale in caso di azioni belliche inattese;
 - b. per il soccorso urgente vicinale o regionale in caso di catastrofi.
- 4 I Comuni possono mobilitarli, in ogni tempo:
- a. se sono colpiti da azioni belliche inattese;
 - b. per portare soccorso urgente in caso di catastrofi.

Art. 5

Gli organi di protezione civile sono sostenuti dall'esercito che mette a loro disposizione anzitutto le truppe di protezione antiaerea. Esse sono attribuite dal Consiglio federale soprattutto ai grandi Comuni molto esposti.

5. Sostegno da parte dell'esercito

Art. 6

La promulgazione e l'esecuzione delle misure spetta alle autorità civili.

6. Competenza per le misure

Art. 7

1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza e direzione, sorveglia e, se necessario, assicura l'esecuzione delle prescrizioni.

*7. Compiti generali
a. Consiglio federale*

2 In tempo di servizio attivo, il Consiglio federale ordina la completazione delle misure e dei mezzi prescritti.

Art. 8

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è incaricato dei compiti derivanti dalla presente legge, in quanto spettino alla Confederazione; è riservato l'articolo 87.

b. Dipartimento federale di giustizia e polizia e Ufficio federale della protezione civile.

2 Un Ufficio federale della protezione civile è attribuito come organo esecutivo al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 9

1 I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione delle prescrizioni federali che li concernono. Essi esercitano sul loro territorio la vigilanza e la direzione, sorvegliano l'esecuzione delle misure ordinate e la preparazione dei mezzi e, ove occorra, li assicurano.

c. Cantoni

2 Riservato il ricorso al Consiglio federale, i Cantoni designano i Comuni e gli stabilimenti obbligati a istituire organi di protezione.

3 I Cantoni designano un ufficio di protezione civile come organo esecutivo per il territorio cantonale e determinano i compiti di questo ufficio e di quelli comunali.

4 I Cantoni determinano il numero necessario d'istruttori cantonali,

5 Nella misura in cui i Cantoni hanno già attribuito compiti della protezione civile alla loro amministrazione militare, questa può continuare a occuparsene.

Art. 10

1 I Comuni come responsabili principali della protezione civile, eseguono nel loro territorio le misure ordinate dalla Confederazione e dai Cantoni. Essi controllano l'esecuzione affidata agli stabilimenti, ai proprietari di case e ai singoli e, ove occorra, li assicurano e provvedono ai mezzi adeguati.

d. Comuni

2 I Comuni istituiscono una direzione locale e un ufficio di protezione civile come organo esecutivo.

Art. 11

Gli stabilimenti sono responsabili della preparazione e della esecuzione delle misure prescritte loro e della preparazione dei mezzi.

e. Stabilimenti

Art. 12

f. Proprietari di case e conduttori

1 I proprietari di case sono responsabili della preparazione e della esecuzione delle misure prescritte loro e della preparazione dei mezzi. Essi provvedono, in particolare allo sgombrò e all'oscuramento dei locali che usano o che i conduttori usano in comune.

2 I conduttori provvedono allo sgombrò e all'oscuramento dei locali che essi hanno locato.

Art. 13

g. Singoli

1 Ciascuno è responsabile della preparazione dell'esecuzione delle misure personali prescritte. Si tratta, in particolare, dello sgombrò e dell'oscuramento dei locali e del comportamento in caso d'allarme.

2 In caso d'intervento degli organi della protezione civile, ciascuno, anche se non vi è incorporato, presta l'aiuto che si può ragionevolmente pretendere da lui.

CAPO SECONDO : GLI ORGANI DI PROTEZIONE

A. SPECIE

Art. 14

1 Per preparare ed eseguire le misure di protezione, di salvataggio e di soccorso sono istituiti:

- a. nei Comuni: organi di protezione locali;
- b. negli stabilimenti: organi di protezione degli stabilimenti;
- c. nelle case: guardie dei caseggiati.

2 Gli organi di protezione degli stabilimenti e le guardie dei caseggiati fanno parte dell'organo di protezione locale e sono sottoposti alla sua direzione.

B. OBBLIGO

Art. 15

1. Nei Comuni a. obbligati a istituire organi di protezione

1 Organi di protezione locali sono istituiti in tutti i Comuni con agglomerati interamente o parzialmente chiusi di mille o più abitanti.

2 Quando è richiesto dalle circostanze, anche altri Comuni possono essere, totalmente o parzialmente, obbligati dal Cantone a istituire organi di protezione locali o servizi particolari. Parimente, i Comuni possono essere esentati dall'obbligo di istituire organi di protezione quando la loro importanza e la loro situazione giustificano una eccezione.

Art. 16

b. non obbligati a istituire organi di protezione

1 Comuni non obbligati a istituire organi di protezione istituiscono almeno un corpo di pompieri di guerra indipendenti. Con il consenso del Cantone, possono istituire facoltativamente organi di protezione.

Art. 17

c. Organi comuni

1 Cantoni possono istituire un unico organo di protezione locale e un unico corpo di pompieri di guerra indipendenti per più Comuni.

Art. 18

2. Negli stabilimenti

1 Organi di protezione degli stabilimenti sono istituiti negli stabilimenti pubblici e privati e nelle amministrazioni con almeno cento persone, come anche negli stabilimenti e ospedali con cinquanta o più letti, in quanto si trovino in Comuni obbligati a istituire organi di protezione.

2 Stabilimenti più piccoli o situati in Comuni non obbligati a istituire

organi di protezione possono parimenti essere tenuti a istituire organi di protezione degli stabilimenti, in quanto l'interesse pubblico li richiada e lo stabilimento comporti particolari pericoli.

³ Stabilimenti con cento o più persone e stabilimenti e ospedali con cinquanta o più letti possono essere esentati dall'obbligo di istituire organi di protezione, quando la loro importanza e la loro situazione giustificano un'eccezione.

⁴ Con il consenso del Cantone, altri stabilimenti possono istituire facoltativamente organi di protezione.

Art. 19

¹ Guardie dei caseggiati sono istituite per tutte le case e per tutti gli stabilimenti non obbligati a istituire un organo di protezione, in quando si trovino in Comuni obbligati a istituire organi di protezione. Se necessario, guardie dei caseggiati in comune possono essere istituite per gruppi di case.

3. Nelle case

² Se è richiesto dalle circostanze, i Cantoni possono parimente imporre ai Comuni non obbligati a istituire un organo di protezione di istituire guardie dei caseggiati.

³ Con il consenso del Cantone, le guardie dei caseggiati possono essere istituite facoltativamente nei Comuni non obbligati a istituire organi di protezione.

⁴ Il Consiglio federale determina quando debbano essere istituite, in tutto o in parte, le guardie dei caseggiati.

Art. 20

I Cantoni emanano prescrizioni speciali per gli stabilimenti cantonali.

4. Nei Cantoni

Art. 21

Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli stabilimenti federali e per le imprese di trasporto concessionarie.

5. Nella Confederazione

C. COMPITI

Art. 22

¹ Gli organi di protezione locali preparano ed eseguono tutti i compiti, al cui adempimento non bastano gli organi di protezione degli stabilimenti e le guardie dei caseggiati. A questo scopo, essi prendono le misure generali e appoggiano quelle degli organi di protezione degli stabilimenti e delle guardie dei caseggiati.

1. Organi di protezione locali

² Essi controllano i rifugi pubblici circa la manutenzione e la efficienza degli impianti e dei dispositivi.

Art. 23

Gli organi di protezione degli stabilimenti preparano nel loro settore ed eseguono le misure prescritte in modo che le persone e i beni d'importanza vitale siano protetti e che lo stabilimento possa continuare la sua attività per quanto è consentito dalle circostanze.

2. Organi di protezione degli stabilimenti

Art. 24

¹ Le guardie dei caseggiati vigilano sulle misure prescritte, la manutenzione dei rifugii privati e degli equipaggiamenti; in caso di allarme, sono incaricate di mantenere l'ordine.

3. Guardie dei caseggiati

² Le guardie dei caseggiati lottano contro gli incendi, soccorrono le persone sepolte sotto le macerie o ferite e riparano i danni di poca entità.

D. STRUTTURA

Art. 25

1. Composizione a. Comuni

¹ Negli organi di protezione locali, è istituita una direzione, comprendente di regola, il capo locale e i suoi sostituti, i capiservizio degli organi di protezione degli stabilimenti, delle guardie dei caseggiati e dei singoli servizi, come anche altri collaboratori.

² Negli organi di protezione locali sono istituiti i seguenti servizi:

- a. allarme, osservazione e collegamento,
- b. pompieri di guerra,
- c. servizio tecnico,
- d. servizio sanitario,
- e. servizio atomico, biologico e chimico,
- f. aiuto ai senzatetto.

³ I Cantoni possono ordinare ai Comuni che dispongono di grandi organi di protezione l'istituzione di servizi suppletivi e autorizzare quelli che dispongono solo di piccoli organi a ridurre il numero dei servizi.

Art. 26

b. Stabilimenti

¹ Negli organi di protezione degli stabilimenti sono istituiti una direzione e i seguenti servizi:

- a. allarme, osservazione e collegamento,
- b. pompieri
- c. servizio tecnico,
- d. servizio sanitario.

² I Cantoni possono esigere dai grandi stabilimenti l'istituzione di servizi suppletivi e autorizzare i piccoli stabilimenti a ridurre il numero dei servizi.

Art. 27

c. Case

Su proposta del capo locale, l'autorità comunale prescrive l'effettivo e la composizione di ciascuna guardia dei caseggiati e le attribuisce le case.

Art. 28

2. Aiuto vicinale e regionale

¹ I Comuni vicini sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto. I Cantoni emanano le disposizioni particolari.

² I Cantoni organizzano l'aiuto regionale e si accordano con i Cantoni finitimi.

E. DIREZIONE E INTERVENTO

Art. 29

1. Organi di protezione locali

¹ Alla direzione di ciascun organo di protezione locale, l'autorità comunale designa, quale capo locale, una persona qualificata.

² Un piano della protezione civile del Comune determina tutta l'organizzazione.

³ Il capo locale assicura la collaborazione fra l'organo locale, gli organi degli stabilimenti, le guardie dei caseggiati e gli altri organi ausiliari a disposizione e vigila sull'esecuzione di tutte le misure di protezione prese nel Comune.

⁴ Il capo locale ordina l'intervento e coordina l'azione di tutti i mezzi a sua disposizione.

⁵ Il capo locale è responsabile rispetto all'autorità comunale dell'esecuzione dei suoi compiti.

Art. 30

¹ Alla direzione di ciascun organo di protezione degli stabilimenti, è posto, quale capo, una persona qualificata che sia membro e, se possibile, dirigente dello stabilimento. Egli ordina l'intervento dell'organo di protezione.

2. Organi di protezione degli stabilimenti

² In caso d'intervento fuori dello stabilimento, i capi di organi degli stabilimenti sono posti agli ordini del capo locale, salvo che motivi impellenti impongano uno speciale disciplinamento.

³ I capi degli organi degli stabilimenti designano i capi e gli specialisti necessari.

Art. 31

Alla direzione di ciascuna guardia dei caseggiati è posto un capocaseggiato. Egli organizza la guardia e ne ordina l'intervento.

3. Guardie dei caseggiati

Art. 32

Il Consiglio federale disciplina l'ordine gerarchico e le condizioni e la procedura per la nomina dei capi locali, dei capi degli organi degli stabilimenti e dei capiservizio, come anche degli altri capi e degli specialisti.

4. Procedura

Art. 33

¹ Se formazioni dell'esercito sono messe a disposizione, il capo locale designa il luogo e l'urgenza dei soccorsi. L'intervento della truppa è ordinato e diretto dal comandante militare.

5. Collaborazione con parti dell'esercito

² Se la truppa si prepara a combattimenti imminenti o ha già iniziato il combattimento, la collaborazione fra l'esercito e la protezione civile è diretta dal comandante militare; egli può ordinare alla protezione civile soltanto l'esecuzione di compiti civili.

³ Le truppe di protezione antiaerea assegnate a un Comune, che non possono essere impiegate in esso per causa di combattimenti o per altri motivi, devono, per quanto possibile, essere impiegate altrove per compiti di protezione civile.

CAPO TERZO: L'OBBLIGO DI SERVIRE NELLA PROTEZIONE CIVILE

A. ESTENSIONE

Art. 34

¹ Gli uomini sono obbligati a servire nella protezione civile dai 20 anni compiuti sino ai 60 anni compiuti.

*1. Obbligatorietà
a. Uomini*

² Se è richiesto dalle circostanze, il Consiglio federale può elevare il limite d'età sino ai 65 anni compiuti, e abbassarlo sino a 16 anni compiuti.

³ I Cantoni possono concedere dispense per giusti motivi. Il Consiglio federale emana le relative prescrizioni.

Art. 35

¹ Gli uomini tenuti al servizio militare e ai servizi complementari non sono obbligati a servire nella protezione civile.

b. Militari

² Per contro, sono obbligati gli uomini che sono stati dispensati dal servizio militare o dai servizi complementari per adempiere compiti civili.

³ Il Consiglio federale obbliga un numero adeguato di uomini tenuti al servizio militare e al servizio complementare a servire come capi o specialisti nella protezione civile.

Art. 36

c. Già militari

1 Nell'incorporazione in un organo della protezione civile di uomini prosciolti dal servizio militare o dal servizio complementare, è considerata, per quanto possibile, la loro esperienza militare.

2 Se è consentito dalle circostanze, il Consiglio federale può limitare l'obbligo di servire nella protezione civile per gli uomini che hanno adempiuto i loro obblighi legali di servizio militare o complementare, in particolare se domiciliati nei Comuni non obbligati a istituire organi di protezione.

3 Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo di servire nella protezione civile gli uomini, a essa assoggettati, che vogliono servire nell'esercito, in particolare nella guardia locale e che ivi sono necessari.

4 Il Consiglio federale mette a disposizione dei Cantoni e dei Comuni, per rafforzare la polizia, un numero adeguato di uomini assoggettati alla protezione civile per rafforzare la polizia.

Art. 37

2. Volontariato

a. Donne

Le donne e le adolescenti di 16 anni compiuti possono iscriversi volontariamente alla protezione civile.

Art. 38

b. Uomini

Gli uomini, che sono stati prosciolti dall'obbligo del servizio nella protezione civile, e gli adolescenti di 16 anni compiuti possono iscriversi volontariamente alla protezione civile.

Art. 39

c. Effetti

1 Le persone, che si iscrivono volontariamente alla protezione civile, hanno gli stessi diritti e doveri di coloro che vi sono tenuti per obbligo.

2 L'iscrizione volontaria nella protezione civile vale, di regola, per cinque anni e può essere rinnovata.

Art. 40

*3. Accettazione
di funzioni*

Ciascun membro della protezione civile può essere obbligato ad assumere una funzione e a prestare il servizio corrispondente.

Art. 41

*4. Condizioni per
l'incorporazione
a. In generale*

1 In un organo di protezione civile possono essere incorporate solo le persone che sono psichicamente o fisicamente abili e che non ne sono indegne.

2 Negli organi di protezione locali sono incorporati solo cittadini svizzeri; è riservato l'art. 44.

3 Negli organi di protezione degli stabilimenti e nelle guardie dei caseggiati possono essere incorporate anche persone che non sono di cittadinanza svizzera, ma, di regola non in funzione di capo.

4 Di regola, il personale di uno stabilimento è preferibilmente a disposizione dell'organo di protezione civile dello stabilimento anzichè di un qualsiasi altro servizio della protezione civile.

Art. 42

b. In particolare

1 Negli organi di protezione locali, nei pompieri di guerra indipendenti e nelle guardie dei caseggiati possono essere incorporate solo le persone che abitano nel Comune considerato. Negli organi di protezione degli stabilimenti possono essere incorporate solo le persone che lavorano nello stabilimento considerato; eccezionalmente, anche altre persone che abitano nel Comune.

² Per circostanze speciali, i Cantoni, se necessario, prendono disposizioni locali differenti.

Art. 43

¹ Sono motivi di proscioglimento:

- a. l'età, la malattia o l'infermità,
- b. fatti nuovi costituenti la causa di esenzione nel senso dell'articolo 36, capoverso 3;
- c. altri giusti motivi, in particolare per le donne la maternità e l'assistenza di parenti vecchi o bisognosi di aiuto.

² I motivi di esclusione sono:

- a. l'incapacità,
- b. l'indegnità.

5. Motivi di proscioglimento e di esclusione

Art. 44

In tempo di servizio attivo, il Consiglio federale può estendere l'obbligo di servire nella protezione civile e, in particolare, assoggettarvi, in generale, gli stranieri e gli apolidi.

6. In tempo di servizio attivo

Art. 45

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura d'incorporazione negli organi di protezione locali e degli stabilimenti e nelle guardie dei caseggiati, come anche la procedura di proscioglimento e di esclusione. L'ordinamento deve prevedere che un'autorità cantonale statuisca definitivamente sui ricorsi.

7. Procedura di incorporazione e di proscioglimento

² Prescrizioni speciali sono applicabili agli stabilimenti federali e alle imprese di trasporto concessionarie.

B. DIRITTI DEGLI OSSOGGETTATI

Art. 46

¹ Chiunque partecipa a corsi, esercizi e rapporti o serve nella protezione civile in tempo di servizio attivo o è chiamato a prestare soccorsi urgenti ha diritto a una retribuzione, se è occupato per almeno tre ore consecutive.

1. Retribuzione

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo della retribuzione nei limiti del soldo militare.

Art. 47

Chiunque partecipa a corsi, esercizi e rapporti o serve nella protezione civile in tempo di servizio attivo o è chiamato a prestare soccorsi urgenti ha diritto a una indennità conformemente alle disposizioni sulle indennità per perdita di guadagno che gli sono applicabili.

2. Indennità per perdita di guadagno

Art. 48

¹ Le persone obbligate a servire nella protezione civile e gli istruttori che partecipano a corsi, esercizi e rapporti o che sono mobilitati in tempo di servizio attivo o che sono chiamati a prestare soccorsi urgenti sono equamente assicurati contro gli infortuni e le malattie da parte dell'autorità che li convoca. L'assicurazione deve corrispondere, in generale, all'assicurazione militare. Contro gli infortuni sono parimente assicurate le persone che prestano soccorso conformemente all'articolo 13, cap. 2.

3. Assicurazione

² La Confederazione può concludere un'assicurazione collettiva, cui i Cantoni e i Comuni possono partecipare.

Art. 49

*4. Protezione
contro le disdette*

La legge federale 1° aprile 1949 che limita il diritto di disdire i rapporti d'impiego in caso di servizio militare è applicabile per analogia alle persone che servono nella protezione civile.

Art. 50

*5. Tassa di
esenzione dal
servizio militare*

1 Le prestazioni di servizio nella protezione civile possono essere adeguatamente considerate per quanto concerne la tassa d'esenzione dal servizio militare.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari e disciplina la procedura.

Art. 51

*6. Sospensione
delle esecuzioni*

In tempo di servizio attivo, le disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento concernenti la sospensione delle esecuzioni in caso di servizio militare (art. 57 s) sono applicabili per analogia alle persone che servono negli organi di protezione locali e degli stabilimenti.

CAPO QUARTO : ISTRUZIONE

Art. 52

*1. Corsi, esercizi
e rapporti*

1 Corsi, esercizi e rapporti sono organizzati, conformemente alle prescrizioni federali, per istruire e tenere preparati i membri degli organi di protezione locali e degli stabilimenti, come anche i capi caseggiato, e mantenerli in grado di adempiere i loro compiti. Se possibile, sono organizzati inoltre, esercizi comuni con le truppe della protezione antiaerea.

2 L'istruzione dei pompieri di guerra avviene conformemente alle prescrizioni cantonali e comunali, tenendo conto delle particolarità della guerra.

3 Con il consenso del Consiglio federale, i Cantoni possono ordinare che anche il rimanente del personale delle guardie dei caseggiati sia istruito.

Art. 53

*2. Durata
a. Corsi*

1 Tutte le persone incorporate a nuovo negli organi di protezione locali e degli stabilimenti devono partecipare a un corso d'introduzione di tre giorni al massimo.

2 I quadri e gli specialisti degli organi di protezione sono istruiti nei corsi di base di dodici giorni al massimo.

3 Di principio, i quadri e gli specialisti seguono, ogni quattro anni, un corso di perfezionamento della stessa durata.

4 Chiunque è designato per una funzione superiore segue, inoltre, un corso speciale di dodici giorni al massimo.

5 Corsi facoltativi possono essere organizzati per i membri degli organi della protezione civile.

6 Se i periodi d'istruzione si appalesano troppo corti, il Consiglio federale può prolungarli di un terzo al massimo, dopo essersi consultato con i Cantoni.

Art. 54

*b. Esercizi
e rapporti*

Le persone incorporate negli organi di protezione locali e degli stabilimenti come anche i capicaseggiato e gli specialisti delle guardie dei caseggiati possono essere convocati annualmente a esercizi e rapporti di una durata totale di due giorni al massimo.

Art. 55

1 La confederazione istruisce:

- a. i capi degli uffici cantonali della protezione civile, gli istruttori cantonali, i capi locali e i loro sostituti, i capi degli organi di protezione degli stabilimenti con cinquecento o più persone e i loro sostituti;
- b. gli specialisti del servizio d'allarme, d'osservazione e di collegamento e del servizio atomico, biologico e chimico;
- c. il personale degli organi di protezione degli stabilimenti federali.

2 A domanda dei Cantoni e a loro spese, la Confederazione può parimente istruire in corsi federali i quadri e gli specialisti, per la cui istruzione sono competenti i Cantoni.

3. Competenza

a. Confederazione

Art. 56

I Cantoni istituiscono:

- a) i capiservizio i capidistaccamento, i capisetto e i capiquartiere, come anche gli specialisti degli organi di protezione locali e degli organi di protezione degli stabilimenti.
- b. i capi degli organi di protezione degli stabilimenti con meno di cinquecento persone, come anche i loro sostituti;
- c. i rimanenti membri degli organi di protezione degli stabilimenti cantonali.

b. Cantoni

Art. 57

I Comuni istruiscono i capigruppo, i capisolato e i capicaseggiato e i rimanenti membri degli organi di protezione locali e degli organi di protezione degli stabilimenti comunali.

c. Comuni

Art. 58

Gli stabilimenti istruiscono i capigruppo e gli altri membri dei loro organi di protezione.

d. Stabilimenti

Art. 59

Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sulla formazione degli istruttori.

4. Istruttori

Art. 60

La Confederazione può mettere a disposizione per corsi ed esercizi personale qualificato, edifici adatti, impianti e dispositivi.

5. Centro di corsi

Art. 61

D'intesa con l'autorità superiore, i corsi obbligatori o facoltativi di competenza della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e degli stabilimenti possono essere affidati, totalmente o parzialmente, a organizzazioni private.

6. Collaborazione di organi privati

CAPO QUINTO : EQUIPAGGIAMENTO, MATERIALE, IMPIANTI E DISPOSITIVI

Art. 62

1 Il Consiglio federale emana prescrizioni uniformi per l'equipaggiamento e il materiale che servono esclusivamente alla protezione civile; esso provvede anche per le ricerche necessarie.

1. Equipaggiamento e materiale

a. Confederazione

2 Per l'equipaggiamento e il materiale, usati solo sussidiariamente nella protezione civile, il Consiglio federale può emanare istruzioni.

3 La Confederazione stabilisce, mantiene e amministra le riserve di

equipaggiamento e di materiale che saranno consegnati ulteriormente ai Cantoni, ai Comuni, agli stabilimenti e ai privati.

4 Allo scopo di conseguire una buona decentralizzazione, la Confederazione può obbligare i Cantoni e i Comuni a tenere in deposito, amministrare e mantenere tutte queste riserve o parte di esse.

Art. 63

1 I Cantoni si procurano l'equipaggiamento e il materiale necessari ai loro organi di protezione. *b. Cantoni*

2 I Cantoni possono costituire riserve suppletive, in particolare di materiale sanitario, oltre quelle affidate loro dalla Confederazione.

Art. 64

1 I Comuni si procurano gli equipaggiamenti personali prescritti per gli organi locali e le guardie dei caseggiati come anche il materiale comune per gli organi locali con le riserve adeguate, in particolare di viveri. *c. Comuni*

2 I Comuni mettono a disposizione dei membri degli organi di protezione locali l'equipaggiamento personale nella quantità necessaria.

Art. 65

1 Gli stabilimenti si procurano gli equipaggiamenti personali e il materiale comune prescritti per i loro organi di protezione come anche le riserve adeguate. *d. Stabilimenti*

2 Gli stabilimenti mettono a disposizione dei membri dei loro organi di protezione l'equipaggiamento personale nella quantità necessaria.

Art. 66

1 I proprietari di case si procurano il materiale comune prescritto per le guardie dei caseggiati e lo mettono a loro disposizione. *e. Proprietari di case*

Art. 67

Il materiale importato dalla Confederazione a destinazione della protezione civile (prodotti semifabbricati e prodotti finiti) è trattato in materia doganale, come materiale di guerra conformemente alla legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane e al suo regolamento d'esecuzione del 10 luglio 1926. *f. Franchigia doganale*

Art. 68

1 I Comuni e gli stabilimenti costruiscono gli impianti e i dispositivi necessari ai loro organi di protezione. *2. Impianti e dispositivi*

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni uniformi.

CAPO SESTO : SPESE

Art. 69

1 La Confederazione sussidia i provvedimenti ch'essa prescrive obbligatoriamente e che cagionano spese agli interessati. Considerata la capacità finanziaria dei Cantoni e avuto riguardo alle regioni di montagna, i sussidi variano fra il cinquantacinque e il sessantacinque per cento delle spese. E' riservato il capoverso 3. *1. Confederazione*

2 La Confederazione partecipa parimente con sussidi fra il cinquantacinque e il sessantacinque per cento alle spese per l'istruzione eseguita volontariamente in conformità alle sue prescrizioni come anche per l'acquisto di equipaggiamento e di materiale.

3 La Confederazione può vendere equipaggiamenti e materiale a prezzo ridotto.

4 La Confederazione sopporta tutte le spese per l'esecuzione e l'amministrazione della protezione civile di sua spettanza, in particolare per la protezione degli stabilimenti federali, per i corsi, esercizi e rapporti organizzati da essa e per il materiale tecnico d'istruzione.

5 La Confederazione sopporta inoltre, le spese suppletive dei Cantoni e dei Comuni risultanti da misure di protezione civile rese necessarie per impianti della Confederazione.

6 La Confederazione assegna sussidi conformemente al capoverso 1 per l'istruzione, l'equipaggiamento e l'impiego di uomini obbligati a servire nella protezione civile che, nell'interesse di detta protezione, sono messi a disposizione dei Cantoni e dei Comuni conformemente all'articolo 36, capoverso 4, per rafforzare la loro polizia.

7 Nessun sussidio è pagato sulle spese d'istruzione, d'equipaggiamento e di materiale per i pompieri ordinari.

Art. 70

1 I Cantoni sopportano tutte le spese per l'esecuzione e l'amministrazione della loro protezione civile come anche per l'intervento di organi di protezione civile da essi ordinato per prestare soccorsi urgenti.

2. Cantoni

2 I Cantoni sopportano le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi federali, in particolare le spese per i corsi, esercizi e rapporti organizzati da essi, come anche le spese d'immagazzinamento e di manutenzione dell'equipaggiamento e del materiale propri o ricevuti dalla Confederazione.

Art. 71

1 I Comuni sopportano tutte le spese per l'esecuzione e l'amministrazione della loro protezione civile come anche per l'intervento di organi di protezione civile da essi ordinato per prestare soccorsi urgenti.

3. Comuni

2 I Comuni sopportano le spese rimanenti dopo deduzione dei sussidi, in particolare le spese per i corsi, esercizi e rapporti organizzati da essi, le spese d'immagazzinamento dell'equipaggiamento e del materiale propri o ricevuti dalla Confederazione, come anche le spese, gli impianti e dispositivi approntati da essi.

Art. 72

Il diritto cantonale stabilisce la misura in cui il Cantone sussidia le spese dei Comuni e degli stabilimenti.

4. Sussidi cantonali

Art. 73

1 Gli stabilimenti sopportano le spese dei loro organi di protezione.

5. Stabilimenti

2 Per l'istruzione, l'equipaggiamento e il materiale, la Confederazione assegna loro gli stessi sussidi previsti in favore dei Comuni.

3 Per gli impianti e dispositivi che servono esclusivamente alla protezione civile, la Confederazione assegna loro gli stessi sussidi previsti in favore dei Comuni.

4 Se gli impianti e dispositivi non servono esclusivamente alla protezione civile, la Confederazione assegna sussidi solo per le maggiori spese.

Art. 74

I proprietari di case sopportano le spese per l'acquisto del materiale comune delle guardie dei caseggiati; essi possono procurarsi il materiale prescritto, a prezzo ridotto, presso i Comuni.

6. Proprietari di case

CAPO SETTIMO : USO DELLE PROPRIETA'

Art. 75

1. In tempo di pace

1 I proprietari e i possessori sono obbligati, previo tempestivo avviso a mettere i loro fondi a disposizione per ricognizioni ed esercizi d'organi di protezione o di singoli servizi.

2 I proprietari e i possessori sono parimenti obbligati a tollerare sui loro fondi impianti e dispositivi della protezione civile.

3 Un'equa indennità è prestata per la diminuzione di valore e la perdita della proprietà.

4 Ove occorra, la Confederazione può esercitare il diritto di espropriazione: è applicabile la procedura abbreviata, prevista nell'articolo 33 della legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione. Il Consiglio federale può conferire tale diritto ai Cantoni e ai Comuni.

Art. 76

2. In tempo di servizio attivo

1 In tempo di servizio attivo, la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni di risarcimento che l'esercito.

2 I preparativi necessari devono essere fatti già in tempo di pace.

3 Gli equipaggiamenti, il materiale, gli indumenti e i dispositivi appartenenti alla protezione civile o che le sono stati attribuiti non possono essere requisiti nè altrimenti richiesti dall'esercito.

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari.

CAPO OTTAVO : RESPONSABILITA' PER DANNI

Art. 77

1. Responsabilità

1 La Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli stabilimenti sono responsabili di qualsiasi danno cagionato a terzi in corsi ed esercizi organizzati da essi o con atti compiuti dai loro istruttori o dai loro organi di protezione nell'adempimento del proprio servizio, in quanto il danno non sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa. Gli articoli 42 e 43, capoverso 1, 44 capoverso 1, 45, 46 e 47 del Codice delle obbligazioni sono applicabili per analogia alla determinazione del risarcimento.

2 E' riservata la responsabilità secondo la legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.

3 In caso di esercizi combinati della protezione civile e dell'esercito, la responsabilità nell'intervento comune è disciplinata dalle disposizioni della presente legge.

4 Non è data responsabilità secondo la presente legge, se la protezione civile interviene in caso di guerra.

Art. 78

2. Regresso

La Confederazione, i Cantoni, i Comuni o gli stabilimenti che hanno prestato un risarcimento hanno un diritto di regresso contro la persona che ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 79

3. Procedura

1 I Cantoni designano l'autorità competente a trattare le pretese per risarcimento dei danni.

2 Se un'intesa non è conseguita, l'autorità cantonale decide in prima istanza sulle pretese per risarcimento e sui diritti di regresso risultanti da danni materiali. La decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta e indipendentemente dal valore litigioso, presso la

Commissione federale di ricorso in materia di protezione civile, che statuisce definitivamente.

³ In caso di morte o di lesione corporale di terzi, l'autorità cantonale competente cercherà dapprima di conseguire un'intesa per via bonale. Mancando l'intesa, il Tribunale federale decide quale istanza unica. Il Tribunale federale decide parimente sul regresso contro gli autori di danni corporali.

⁴ Se un infortunio ha cagionato oltre a danni corporali anche danni materiali, le pretese per il risarcimento di questi sono trattate nello stesso processo dal Tribunale federale.

Art. 80

¹ Il diritto al risarcimento dei danni conformemente all'articolo 77 è perentorio, se la parte lesa non l'ha fatto valere entro 30 giorni dall'evento che ha cagionato il danno. Se essa prova che ha avuto conoscenza del danno solo più tardi, può farlo valere entro 30 giorni da quando ha conosciuto il danno e, in ogni caso, entro un anno dall'evento che ha cagionato il danno.

² Il diritto di risarcimento dei danni si prescrive in un anno da quando la parte lesa ha conosciuto il danno e l'ente o lo stabilimento responsabili e, in ogni caso, in dieci anni dall'evento che ha cagionato il danno.

³ Il diritto di regresso si prescrive in un anno da quando l'obbligo di risarcire i danni alla parte lesa è stato riconosciuto o accertato dall'autorità competente e, in ogni caso, in dieci anni dall'evento che ha cagionato il danno.

Art. 81

Gli articoli 69 e seguenti della presente legge sono determinanti per la ripartizione delle prestazioni di risarcimento fra la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli stabilimenti.

4. Perenzione e prescrizione

5. Ripartizione delle prestazioni di risarcimento

CAPO NONO : DIRITTO DI RICORSO

Art. 82

¹ Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale, che non sono dichiarate definitive dalla presente legge e che non concernono pretese pecuniarie, è dato, entro 30 giorni, il ricorso al Dipartimento federale di giustizia e polizia, che statuisce definitivamente. È riservato l'articolo 9, capoverso 2.

² Contro disposizioni del capo locale, può essere fatta opposizione presso l'autorità comunale competente. Le decisioni di questa autorità possono essere impugnate mediante ricorso presso l'autorità cantonale competente che statuisce definitivamente.

CAPO DECIMO : PRETESE PECUNIARIE

Art. 83

¹ Sulle pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa che si fondano sulla presente legge o sui relativi decreti esecutivi del Consiglio federale ma che non concernono la responsabilità per danni, decide l'Ufficio federale della protezione civile, riservato il ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione federale di ricorso in materia di protezione civile che, indipendentemente dal valore litigioso, statuisce definitivamente.

² Il Consiglio federale disciplina la procedura.

CAPO UNDECIMO : DISPOSIZIONI PENALI

Art. 84

1. Infrazioni alla legge

¹ Chiunque rifiuta di adempiere i compiti spettantigli nella protezione civile, senza esserne dispensato o esentato per causa di salute.

² chiunque incita pubblicamente a non partecipare a corsi, esercizio o altre attività della protezione civile o a non conformarsi alle misure ordinate dall'autorità.

³ chiunque intenzionalmente o per negligenza,

a. non dà seguito, senza causa valida, a un ordine di marcia o si allontana da corsi, esercizi o interventi o si sottrae in altro modo all'obbligo di servire nella protezione civile,

b. disturba o mette in pericolo corsi, esercizi o altre attività e impianti o dispositivi della protezione civile o l'intervento della stessa, è punito con l'arresto o la multa; nei casi di particolare lieve entità, la prima condanna può essere sostituita con un ammonimento da parte della autorità cantonale o comunale competente.

⁴ Nei casi gravi, la pena è la detenzione, cui può essere cumulata la multa.

⁵ In tempo di servizio attivo, la pena può essere la detenzione e, nei casi gravi, la reclusione sino a cinque anni.

⁶ E' riservato il perseguimento penale di atti punibili in virtù di altre leggi.

Art. 85

2. Infrazioni alle disposizioni esecutive

¹ Chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale in esecuzione della presente legge è punito con la multa sino a 200 fr. e, inoltre, nei casi gravi o in caso di recidiva con l'arresto.

² Nei casi di particolare lieve entità o se l'autore ha agito per negligenza, la prima condanna può essere sostituita con un ammonimento da parte dell'autorità cantonale o comunale competente.

³ In tempo di servizio attivo, la pena può essere la detenzione.

Art. 86

3. Perseguimento penale

¹ Il perseguimento e il giudizio degli atti cui la presente legge commina una pena spettano ai Cantoni.

² Tutte le decisioni penali e dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, in copia integrale e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confederazione.

CAPO DODICESIMO : PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 87

¹ Il Consiglio federale e i Cantoni prendono i provvedimenti per proteggere i beni culturali importanti contro gli effetti di conflitti armati.

² L'esecuzione è attribuita al Dipartimento federale dell'interno per quanto essa spetta alla Confederazione.

³ I Cantoni provvedono ai necessari preparativi per il loro territorio e ne informano il Dipartimento federale dell'interno.

CAPO TREDICESIMO : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88

1. Misure edili

¹ Le misure edili, per quanto non concernono gli impianti e i dispositivi che servono agli organi di protezione locali e degli stabilimenti, sono

disciplinate, sino all'entrata in vigore di una legge sulle misure edili in materia di protezione civile, dal decreto federale del 21 dicembre 1950 concernente le costruzioni di protezione antiaerea.

² Detto articolo è modificato come segue:

Art. 3, cpv. 2

² Per rifugi pubblici destinati ad almeno 100 persone, il Consiglio federale può, in casi speciali, assegnare i sussidi sino al quaranta per cento.

Art. 89

¹ Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione e di procedura.

2. Disposizioni esecutive

² Il Consiglio federale emana, in particolare, disposizioni concernenti l'informazione, il servizio sanitario e il servizio atomico-biologico-chimico in favore della popolazione, l'allarme, la lotta anti-incendi e il soccorso ai senza tetto, come anche l'esecuzione della convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra.

³ Il Consiglio federale può affidare l'esecuzione della predetta convenzione, oltre che alla Croce Rossa, agli organi di protezione. Questi organi possono, in particolare, essere incaricati di distribuire targhe di riconoscimento ai fanciulli e d'informare la popolazione sulla convenzione.

⁴ Per il rimanente, l'esecuzione delle prescrizioni spetta ai Cantoni e, sotto la loro vigilanza, ai Comuni, alla direzione degli stabilimenti pubblici e privati e a ciascun singolo.

Art. 90

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge nella misura in cui l'esecuzione spetta all'autorità federale.

3. Esecuzione

Art. 91

¹ Il Consiglio federale disciplina la collaborazione della protezione civile con l'esercito e l'economia di guerra.

4. Coordinamento

² In particolare, il Consiglio federale discrimina minutamente le competenze delle autorità civili e degli organi militari.

Art. 92

¹ L'Ufficio federale della protezione civile assume i compiti civili spettanti finora al Servizio di protezione antiaerea del Dipartimento militare federale e al Servizio federale dell'igiene pubblica del Dipartimento federale dell'interno.

5. Compiti attuali

² Il Consiglio federale prende tutte le misure che richiede la separazione della protezione civile dal Dipartimento militare federale.

³ I compiti, l'organizzazione, l'equipaggiamento e l'istruzione delle truppe di protezione antiaerea devono avantutto soddisfare i bisogni della protezione civile, pur non trascurando quelli militari.

⁴ Gli uomini che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già incorporati nella protezione civile e hanno compiuto 60 anni sono obbligati a servire nella protezione civile fino a 65 anni.

Art. 93

*6. Modificazioni:
a. ordinamento
delle indennità
ai militari*

La legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità ai militari per perdita di guadagno è completata come segue:

Art. 1, cpv. 2

2 Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno parimente diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono la retribuzione in conformità dell'articolo 46 della legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile. Esse sono parificate ai militari nel senso della presente legge; tuttavia, non sono loro applicabili gli articoli 9, capoverso 2, secondo periodo, e 11.

Art. 21, cpv. 1

Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione.

Art. 94

*b. organizzazione
del Dipartimento
federale di
giustizia e polizia*

1 La legge federale del 27 giugno 1919 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 1, n. 8

8 L'Ufficio federale della protezione civile.

2 L'attuale numero VIII dello stesso articolo diventa numero IX.

Art. 95

*c. organizzazione
dell'amministra-
zione federale*

1 La legge federale del 26 marzo 1914 sull'organizzazione dell'amministrazione federale viene modificata come segue:

Art. 31, n. VIII

VIII. Ufficio federale della protezione civile.

Preparazione ed esecuzione della legislazione sulla protezione civile.

2 L'attuale numero VIII diventa numero IX.

Art. 96

*7. Entrata
in vigore*

1 Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

2 Con l'entrata in vigore della stessa, sono abrogati:

- a. il decreto federale del 29 settembre 1934 concernente la difesa passiva della popolazione da attacchi aerei,
- b. il decreto federale del 24 giugno 1938 concernente le disposizioni penali in materia di protezione antaerea.

3 Nella misura in cui non sono contrarie alla presente legge, le disposizioni esecutive attuali rimangono in vigore fino a quando esse non saranno adeguate, sostituite o abrogate.